

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL'UE

Giudice nazionale e la Corte di Giustizia = meccanismo di cooperazione

Corte di Giustizia

Unica istituzione giudiziaria fino alla decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988

Tribunale

(ex Tribunale di primo grado)

È stato inserito nei trattati con il Trattato di Maastricht. Tuttavia solo con il Trattato di Lisbona del 2007 ha assunto la denominazione di Tribunale

Tribunale della Funzione Pubblica

Il Trattato di Nizza del 2001 ha previsto con una clausola abilitante (attuale art. 257 TFUE) la possibilità di affiancare al Tribunale dei Tribunali specializzati



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL'UE

Articolo 256

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 (ricorsi in annullamento degli atti delle istituzioni), 265 (ricorsi in carenza), 268 (azioni di risarcimento danni contro l'UE), 270 (controversie tra l'UE e i suoi agenti) e 272 (competenza contenuta in una clausola compromissoria), ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 257 (tribunali specializzati) e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
2. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

La Corte di Giustizia dell'Unione europea

Composizione:

E' composta da 27 giudici indipendenti, uno per ogni Stato

Membro in carica per 6 anni (art. 19 par. 2, 1° comma, TUE).

I giudici devono essere scelti tra personalità che: offrano tutte le garanzie di **indipendenza**, riuniscano le garanzie richieste per

l'esercizio nei rispettivi Paesi delle più alte funzioni giurisdizionali, siano

giureconsulti di notoria competenza (art.253, 1° comma TFUE)



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

Il Tribunale

Composizione: Organo della Corte di Giustizia. È tuttavia autonomo. Composto da almeno un giudice per Stato membro nominato per un periodo di 6 anni con criteri analoghi a quelli seguiti per i membri della Corte.

Il Tribunale siede in sezioni composte di **tre o cinque giudici**; nei casi previsti dal regolamento di procedura può riunirsi in seduta **plenaria** (obbligo dell'avvocato generale) o statuire nella persona di un **giudice unico**. È lo stesso regolamento di procedura che provvede a stabilire la composizione delle sezioni



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

- Ricorso per infrazione (artt. 258, 259, 260 TFUE)
- Ricorso per annullamento (artt. 263, 264 TFUE)
- Ricorso in carenza (art. 265 TFUE)
- Ricorso per risarcimento danni (art. 268 TFUE)
- Rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE)



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Azioni contro gli Stati membri: I ricorsi per infrazione (artt. 258-259 TFUE)

- **oggetto:** violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni:
- la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento di direttive o altre inadempienze a obblighi di notifica;
- il non corretto recepimento delle direttive;
- la non corretta applicazione del diritto UE.

iniziativa: Commissione, Stati membri

Commissione= ruolo di guardiana dei Trattati art. 17 TUE

No obbligo della Commissione di avviare la procedura



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

iniziativa: Commissione, Stati membri, esposto di privati
Commissione= ruolo di guardiana dei Trattati art. 17 TUE
No obbligo della Commissione di avviare la procedura

Si ricollega al ruolo della Commissione di custode dei Trattati ed ha quale finalità quella di porre termine alla violazione del diritto europeo da parte di uno SM.

Art. 258 TFUE: La Commissione, quando reputi che uno SM abbia mancato a uno degli **obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati**, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo SM in condizioni di presentare le sue osservazioni.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

- Gli Stati non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto europeo. (es. scioglimento del Parlamento. Causa Commissione c. Italia Causa 7/68; crisi di governo Commissione c. Italia 8/70)
- Violazione imputabile allo Stato: Stato-organizzazione, comprensivo di tutte le articolazioni (locali e centrali) attraverso cui viene esercitato il potere pubblico all'interno del territorio statale



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

- **fase amministrativa o pre contenziosa:** lettera di “messa in mora”
- **parere motivato** (con fissazione del termine per conformazione)
- se lo Stato non si conforma Corte di Giustizia (**fase giudiziale**)
- **variante: iniziativa di uno Stato membro** quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

- **Fase contenziosa. Giudizio della CGUE:** mero accertamento (esistenza o meno della violazione)
sentenza dichiarativa
- obbligo dello Stato di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta (nuovo obbligo giuridico - oggetto = esecuzione della sentenza) (CGUE non può indicare misure per far cessare l'inadempimento o stabilire risarcimento di danni)
- conformazione: fine del procedimento
non-conformazione: nuova procedura per nuova violazione



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

- **Azioni contro gli Stati membri: I ricorsi per infrazione** (art. 259 TFUE) **su iniziativa degli Stati membri**

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati.

- 1) Uno SM, prima di proporre contro un altro SM un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei Trattati, deve rivolgersi alla Commissione;
- 2) La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
- 3) Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

- **Azione dirette contro l'Unione e i suoi Organi.
L'annullamento dell'atto viziato**
- L'azione di annullamento è regolata dall'art. 263 TFUE e consiste nell'impugnazione, mediante ricorso, di un atto adottato dalle istituzioni europee che si ritiene viziato e pregiudizievole. Strumento tipico attraverso cui si realizza il controllo giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni europee.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Quali atti possono essere impugnati?

Art. 263 TFUE:

- Gli atti legislativi.
- Gli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri.
- Gli atti del PE e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
- Gli atti degli organi e organismi dell'UE destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

RICORRENTI PRIVILEGIATI

Gli Stati membri, Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo.

RICORRENTI INTERMEDI o SEMIPRIVILEGIATI La Corte dei conti, la BCE e il Comitato delle Regioni soltanto qualora l'atto impugnato pregiudica le loro prerogative.

RICORRENTI NON PRIVILEGIATI I singoli (persone fisiche e giuridiche). L'atto incide sull'interesse individuale per qualità personal o circostanze diverse da tutti gli altri soggetti della categoria **Causa Plaumann 25/62**



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Rischio di lacune nella tutela giurisdizionale:

- assenza di legittimazione davanti alla Corte di giustizia e assenza di rimedi nazionali se non ci sono atti nazionali esecutivi (causa [Union de Pequenos Agricultores 2002](#)): contrasto fra il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia
- Diritto ad una tutela giurisdizionale efficace (art. 47 Carta dei diritti fondamentali, artt. 6 and 13. Convenzione europea dei diritti dell'uomo); riforma dell'art. 263(4) T. Lisbona ("atti regolamentari che non richiedono misure nazionali d'esecuzione")



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Il termine per l'impugnazione è **2 mesi** a decorrere dalla pubblicazione dell'atto, ovvero dalla notificazione dell'atto al suo destinatario.

I vizi che possono essere fatti valere sono:

- **l'incompetenza (ratione materiae, ratione loci, ratione temporis);**
- **la violazione di forme sostanziali**
- **la violazione dei trattati**
- **lo sviamento di potere**



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Art. 264 TFUE: Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. **Nullità erga omnes**: nei confronti di tutti.

Nullità ex tunc: la nullità retroagisce al momento in cui è stato emanato l'atto

Art. 264, comma 2, TFUE: la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati come definitivi.

Art. 266 TFUE: la sentenza di annullamento della Corte di giustizia comporta per l'istituzione che aveva adottato l'atto l'obbligo di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza può comportare un successivo ricorso in carenza.

